

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **143** del 31 Agosto 2011

OGGETTO: Attestazione di conformità progetto per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà della EFAB S.r.l. detenuto dalla società CYCAS S.r.l. a.i. di Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

PREMESSO che la società EFAB S.r.l. è proprietaria del complesso industriale, sito nell'a.i. di Tito, censito al N.C.E.U. del Comune di Tito al foglio di mappa n. 14 particella n. 593 dell'estensione di mq. 21.201 con una superficie coperta complessiva di mq. 8.460, utilizzato come area Ente Fiera fino al 31 dicembre 2010 - giusto quanto previsto dal PRG di Tito;

CHE con nota del 08/04/2011, acquisita al Prot. ASI al n. 2378 dell'8/04/2011, la società EFAB S.r.l. ha presentato il progetto per il cambio di destinazione d'uso dei corpi di fabbrica detenuti dalla società CYCAS S.r.l. all'interno del proprio complesso industriale sito nell'a.i. di Tito, richiedendo il relativo nulla-osta di competenza consortile;

CHE con nota del 29/04/2011, registrata al Prot. ASI al n. 2783 si invitava la società EFAB S.r.l. a trasmettere la documentazione di rito per le sole società CYCAS e SAGI, indicate negli elaborati grafici presentati, al fine di completare l'istruttoria della pratica per l'eventuale presa d'atto da parte dell'organo consortile;

CHE con nota dell'8/06/2011, acquisita al Prot. ASI al n. 3555 del 9/06/2011, la società EFAB S.r.l. dava riscontro alla suindicata nota Prot. ASI n. 2783/2011 trasmettendo la documentazione richiesta;

ESAMINATO il progetto presentato che prevede:

- il cambio di destinazione d'uso dei due corpi di fabbrica collegati tra di loro il primo delle dimensioni in pianta di mt. (40,00 x 18,20) + (7,50 x 3,00) per una superficie coperta di mq. 750,50; il secondo delle dimensioni in pianta di mt. (47,50 x 15,65) + (4,30 x 1,50) per una superficie coperta di mq. 749,82 da industriale a sala polifunzionale 1 e 2 per svolgere da parte della CYCAS S.r.l. attività culturali come mostre fiere, sfilate di moda, convegni, ludiche, ristorazione, concerti, serate danzanti, spettacoli ed intrattenimenti vari, concorsi, meeting aziendali, convention ecc. per una capienza massima di persone di n. 550;

il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto senza aumento di superficie coperta rispetto a quella assentita;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla società EFAB S.r.l. non è in contrasto con la normativa dell'aggiornamento del nuovo Piano Regolatore dell'a.i. di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 07.02.2006;

CHE dalla documentazione presentata si evince che all'interno del complesso industriale di proprietà EFAB S.r.l. operano: la società SAGI S.r.l., giusto contratto di locazione sottoscritto con la EFAB S.r.l. in data 01/04/2010, nel corpo di fabbrica delle dimensioni in pianta di mt. 49,75 x 56,00 per una superficie coperta pari a mq. 2.786,00 con la produzione di porte blindate; la società CYCAS S.r.l., giusto protocollo d'intesa con l'EFAB in data 15/12/2010, nei corpi di fabbrica delle dimensioni in pianta di mt. (40,00 x 18,20) + (7,50x3,00) per una superficie coperta di mq. 750,50 e mt. (47,50 x 15,65) + (4,30 x 1,50)

per una superficie coperta di mq. 749,82, per svolgere le attività indicate nella richiesta di cambio di destinazione d'uso;

VISTO in copia il contratto di locazione del 1° aprile 2010, registrato il 16/04/2010 al n. 1151 serie III presso l'Agenzia delle Entrate di Potenza, dal quale si evince che la società EFAB S.r.l. proprietaria del corpo di fabbrica della superficie di mq. circa 2.000 oltre a piazzale e uffici ha concesso in locazione l'immobile di cui si tratta, alla società SAGI S.r.l. per la durata di anni 6 a far data dal 1° aprile 2010;

VISTO in copia il protocollo d'intesa del 15 dicembre 2010, dal quale si evince che la società EFAB S.r.l., proprietaria dei corpi di fabbrica della superficie di mq. circa 1.400, ha consegnato alla società CYCAS S.r.l. detti immobili per svolgere attività culturali come mostre fiere, sfilate di moda, convegni, ludiche, ristorazione, concerti, serate danzanti, spettacoli ed intrattenimenti vari, concorsi, meeting aziendali, convention ecc. per la durata di anni 6 a far data dal 1° gennaio 2011;

ATTESO che la società CYCAS S.r.l. su richiesta dell'ufficio consortile competente, ha già preso visione e sottoscritto per accettazione il vigente regolamento consortile che, tra l'altro, norma le condizioni di erogazione dei servizi a consumo;

RITENUTO, di poter prendere atto, seppure a sanatoria, del protocollo di intesa e del contratto di locazione tra la società EFAB S.r.l. e le società SAGI S.r.l. e CYCAS S.r.l. relativi ai corpi di fabbrica sopra identificati siti nell'a.i. di Tito, accogliere l'istanza avanzata dalla EFAB S.r.l. e prendere atto che la SAGI S.r.l. e CYCAS S.r.l. svolgono la propria attività nei corpi di fabbrica di proprietà della società EFAB S.r.l. acquisite in locazione e con protocollo d'intesa;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla attestazione di conformità al vigente P.R.G. dell'a.i. di Tito del progetto presentato e rilasciare il relativo nulla-osta da inviare al Comune di Tito per gli adempimenti di propria competenza;

RITENUTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 14/05/2004 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio per l'istruttoria della pratica da parte della società EFAB S.r.l., per l'istruttoria della pratica sono pari a € 260.00 oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto a sanatoria del contratto di locazione del 1° aprile 2010, registrato il 16/04/2010 al n. 1151 serie III presso l'Agenzia delle Entrate di Potenza, dal quale si evince che la società EFAB S.r.l., proprietaria del corpo di fabbrica della superficie di mq. circa 2.000 oltre a piazzale e uffici, ha concesso in locazione l'immobile di cui si

tratta alla società SAGI S.r.l. per la durata di anni 6 a far data dal 1° aprile 2010, nonché del protocollo d'intesa del 15 dicembre 2010, dal quale si evince che la società EFAB S.r.l., proprietaria dei corpi di fabbrica della superficie di mq. circa 1.400, ha consegnato alla società CYCAS S.r.l. detti immobili per svolgere le attività culturali come mostre fiere, sfilate di moda, convegni, ludiche, ristorazione, concerti, serate danzanti, spettacoli ed intrattenimenti vari, concorsi, meeting aziendali, convention ecc. per la durata di anni 6 a far data dal 1° gennaio 2011;

2. di prendere atto che i corpi di fabbrica sopra identificati vengono utilizzati all'attualità: per quanto attiene il corpo di fabbrica della superficie coperta di mq. 2.000 circa dalla società SAGI S.r.l. che vi svolge l'attività di produzione di porte blindate mentre per una superficie coperta di mq. 1.400 e dalla società CYCAS S.r.l. che vi svolge attività culturali come mostre fiere, sfilate di moda, convegni, ludiche, ristorazione, concerti, serate danzanti, spettacoli ed intrattenimenti vari, concorsi, meeting aziendali, convention ecc., rilasciando il richiesto nulla-osta all'esercizio delle attività;

3. di accogliere l'istanza della società EFAB S.r.l. intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto presentato per il cambio di destinazione d'uso dei corpi di fabbrica detenuti dalla società CYCAS S.r.l. all'interno del proprio complesso industriale sito nell'a.i. di Tito;

4. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. di Tito del progetto presentato dalla EFAB S.r.l. così come illustrato in premessa, rilasciando il prescritto nulla-osta;

5. di incaricare l'UTC di trasmettere il progetto approvato al Comune di Tito per il rilascio del Permesso di Costruire, fatta salva e a carico della società EFAB S.r.l. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di legge di competenza di altre Amministrazioni e/o Autorità necessari per l'ottenimento del permesso stesso;

6. di richiedere alla società EFAB S.r.l. l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;

7. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n. 4718 del 09/08/2011 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla società EFAB S.r.l., attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. di Tito del progetto di completamento con cambio di destinazione d'uso presentato e rilasciare il richiesto nulla-osta da inviare al Comune di Tito per gli adempimenti di propria competenza.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 24/08/2011

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Rocco LICCIONE

Tito lì, 31/08/2011